

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI "MERCATINI" DESTINATI O APERTI AGLI "HOBBISTI"

CAPO I. Organizzazione dei mercatini.

Art. 1. Generalità.

1. Il Comune individua periodicamente, mediante deliberazione della giunta comunale, le mostre mercato destinate o aperte agli "hobbisti", nel seguito "mercatini".
2. Tali manifestazioni possono essere:
 - a) di iniziativa comunale, gestite dal Comune,
 - b) di iniziativa comunale, gestite da un privato o da altro soggetto pubblico,
 - e) di iniziativa e gestione privata o di altro soggetto pubblico, previa autorizzazione comunale.

Art 2. Utilizzazione delle aree.

1. Con la deliberazione di cui al comma 1 del precedente articolo, sono individuate le aree destinate allo svolgimento del mercatino.
2. L'occupazione è soggetta ad occupazione del suolo pubblico, salva specifica esenzione prevista in modo espresso nella medesima deliberazione.
3. Nella deliberazione sono altresì indicati i criteri di assegnazione delle aree ai richiedenti.

Art. 3. Limitazioni soggettive.

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano esclusivamente agli "hobbisti", ovvero persone fisiche aventi le seguenti caratteristiche:
 - sono venditori occasionali;
 - vendono, in via saltuaria e non professionale, per non più di diciotto volte all'anno in Regione Piemonte, beni di proprietà, collezionati o realizzati mediante la propria abilità, nei mercatini del collezionismo, dell'usato, dell'antiquariato e dell'oggettistica varia, che si svolgono sul territorio regionale;
 - vendono beni di modico valore e, in ogni caso, aventi un prezzo di vendita non superiore a centocinquanta euro ciascuno;
 - non vendono generi alimentari.

Art. 4. Disciplina del mercatino di iniziativa comunale.

1. Nel caso di mercatino di iniziativa comunale con gestione diretta del Comune, nell'atto di individuazione e disciplina, di competenza della Giunta comunale, sono indicati:
 - a) la denominazione del mercatino;
 - b) il luogo di svolgimento;
 - c) la data /le date di svolgimento;
 - d) l'orario di svolgimento;
 - e) l'esclusività o l'abbinamento ad altra manifestazione;
 - f) l'eventuale specializzazione merceologica e conseguentemente l'eventuale limitazione della partecipazione a chi pone in vendita determinati beni;
 - g) la quantificazione degli spazi disponibili, la loro articolazione ed eventuale settorializzazione;
 - h) le forme di pubblicità;
 - i) le modalità e le tempistiche per la presentazione delle manifestazioni di interesse a prendere parte al mercatino;
 - j) i criteri di assegnazione degli spazi;
 - k) le modalità di accesso al mercatino da parte dei venditori occasionali;
 - l) le modalità e le tempistiche relative alla vidimazione dei tesserini e alla timbratura degli elenchi;
 - m) gli obblighi e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita ai sensi del Capo V bis,

L.R. Piemonte n. 28/1999 e ss.mm. ii.;

- n) gli obblighi e i divieti da osservarsi nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.
2. Qualora il mercatino sia di iniziativa comunale, con affidamento di funzioni a soggetti terzi, pubblici o privati, nell'atto di individuazione e disciplina, oltre a quanto previsto al comma 1, il Comune individua il soggetto delegato, specificando le attività amministrative e gestionali oggetto di delega, quali ad esempio: la ricezione delle manifestazioni di interesse, l'assegnazione degli spazi, la vidimazione del tesserino, la ricezione e la timbratura dell'elenco dei beni posti in vendita, il controllo sull'esposizione dei prezzi e di tutte le attività connesse alla vendita.

Art. 5. Approvazione del mercatino di iniziativa di soggetti terzi.

1. Nel caso di mercatino di iniziativa comunale, la Giunta comunale valuta le eventuali proposte provenienti da soggetti privati o pubblici, corredate da un progetto descrittivo, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 4, comma 1, dal punto a) al punto k).
2. Con la delibera di approvazione del progetto, sono disciplinati gli aspetti di cui all'art. 4, comma 1, dal punto l) al punto n), e sono stabiliti i limiti dell'attività del soggetto proponente, nonché le eventuali modifiche ed integrazioni al progetto presentato, al fine di garantire l'interesse pubblico e di promozione del territorio.
3. Le proposte sono valutate nel rispetto dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza.

Art. 6. Gestione del mercatino.

1. Ai sensi dell'art. 1, il mercatino può essere gestito:
 - a) direttamente dal Comune, in tutti i suoi aspetti;
 - b) da un soggetto individuato dal Comune;
 - c) dal soggetto privato o pubblico, diverso dal Comune, proponente.
2. Nel caso di affidamento della gestione del mercatino o di gestione da parte del soggetto proponente, il Comune disciplina i rapporti negoziali tra i soggetti coinvolti, indicando, in maniera analitica, con l'atto di affidamento, i compiti spettanti al soggetto gestore e l'impegno dello stesso al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini.
3. Il soggetto gestore, una volta individuato, esercita le attività amministrative e gestionali secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà ed è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune eventuali irregolarità connesse alla violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento ed alla normativa regionale.
4. Il Comune esercita l'attività di controllo sull'attività svolta dal gestore.

Art. 7. Partecipazione al mercatino.

1. Per poter esporre e vendere nel mercatino, l'hobbista, previo ottenimento del necessario tesserino, potrà formulare istanza di partecipazione al Comune, o al soggetto delegato, entro i termini stabiliti con l'atto di istituzione della manifestazione previsti dal soggetto organizzatore del mercatino.
2. Il Comune o il soggetto delegato comunicheranno l'approvazione dell'istanza e l'assegnazione dello spazio, nonché i costi dell'occupazione di suolo pubblico ed i termini di pagamento.
3. Nel giorno del mercatino i venditori devono essere in possesso dell'elenco dei beni posti in vendita, che dovrà essere preventivamente timbrato dal Comune o dal soggetto gestore del mercatino.
4. Il comportamento dei venditori dovrà essere rispettoso delle regole di civile convivenza, sia in termini di ordine pubblico che di buon costume.

CAPO II. Adempimenti amministrativi.

Art. 8. Rilascio e ritiro dei tesserini.

1. Il Comune rilascia il tesserino per la vendita occasionale su istanza dei soggetti richiedenti, con le seguenti modalità e tempistiche:
 - a. L'istanza deve essere presentata sull'apposito modello, disponibile sul sito internet del Comune e

presso l'Ufficio commercio.

b. il rilascio del tesserino avverrà entro 30 giorni, previa verifica sulla banca dati regionale che il soggetto richiedente non sia già in possesso di altro tesserino in corso di validità o che non gliene sia stato revocato uno nell'ultimo triennio.

2. A seguito della comunicazione del cambio di residenza del venditore occasionale, in possesso del tesserino in corso di validità, il Comune di rilascio annota sullo stesso la variazione di residenza e ne dà comunicazione al Comune di nuova residenza. Per tutta la durata del tesserino in corso di validità, il Comune di nuova residenza non ne potrà rilasciare un altro.

3. Il Comune ritira il tesserino in caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11 ter, L.R. Piemonte n. 28/1999 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dall'art. 11 quater della medesima legge.

4. Il Comune che accerta la violazione provvede al ritiro del tesserino. Qualora la violazione sia stata accertata da un Comune diverso da quello di rilascio del tesserino, lo stesso ne dà notizia al Comune di rilascio, ai fini della revoca.

5. A seguito del ritiro del tesserino, al venditore occasionale è impedita la partecipazione ai "mercatini" sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione. Il Comune di rilascio del tesserino nell'atto di revoca indica il termine di decorrenza del triennio.

6. In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, il Comune, una volta acquisita la domanda di rilascio del duplicato, rilascia entro 45 giorni un duplicato riportante la medesima numerazione e la medesima scadenza indicate nel primo tesserino e lo stesso numero di spazi residui per la vidimazione, dopo avere verificato sulla banca dati regionale il numero delle partecipazioni già effettuate alla data della domanda.

7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, il Comune effettua ogni controllo di competenza sullo svolgimento dell'attività, per il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11 ter, L.R. Piemonte n. 28/1999 e ss.mm.ii., come previsto dall'art. 11 quater della legge medesima.

Art. 9. Comunicazioni obbligatorie.

1. Il Comune, eventualmente con la collaborazione del gestore, se individuato, procede alla trasmissione dei dati alla Direzione Regionale competente in materia di commercio, con cadenza annuale, nel caso di programmazione annuale del calendario di svolgimento dei mercatini, ovvero entro il giorno precedente la prima giornata di svolgimento, nel caso in cui il mercatino non sia inserito nella programmazione annuale.

2. I dati devono contenere:

- a) l'indicazione del Comune di riferimento;
- b) la denominazione del mercatino;
- c) la data/le date di svolgimento del mercatino;
- d) il luogo di svolgimento del mercatino.
- e) i dati dell'eventuale gestore, se diverso dal Comune.
- f) i dati relativi ai soggetti partecipanti al mercatino, contenenti il cognome, nome, codice fiscale e numero del tesserino del venditore occasionale e la data di partecipazione.

3. Il Comune, inoltre, trasmette tempestivamente alla Regione i dati relativi ai provvedimenti di rilascio e di revoca dei tesserini, contenenti:

- a) l'indicazione del Comune di riferimento;
- b) cognome e nome e codice fiscale del soggetto a cui è stato rilasciato o revocato il tesserino;
- c) numero del tesserino;
- d) data di rilascio o revoca.

Art. 10. Norme applicabili.

1. Il Comune si attiene alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio

2018, n. 12-6830, alla L.R. Piemonte n. 28/1999 e ss.mm.ii. ed alla L.R. Piemonte n. 16/2017.

2. In ogni caso, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le vigenti norme di legge e regolamento dello Stato e della Regione Piemonte.

Allegati: modulistica tipo regionale.